

Magosso e Brindani contro Italia. Prima sezione – 16 gennaio 2020 (ricorso n. 59347 del 2011).

Libertà di espressione - Diritto di libera manifestazione del pensiero – Diritto di cronaca – Condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa – Intervista giornalistica riportata come tale – Violazione dell’art. 10 CEDU – Sussiste.

Viola l’art. 10 della CEDU la condanna inflitta a due giornalisti a motivo dell’intervista resa a un sottufficiale in congedo dei carabinieri e riportata come tale circa i tempi, le modalità e il movente dell’omicidio di Walter Tobagi nel 1980 (a opera dell’organizzazione terroristica Brigata 28 marzo), poiché i giudici nazionali non hanno distinto tra le affermazioni dell’intervistato e l’attività cronachistica del giornalista.

Fatto. Oggetto della controversia era un’intervista al cronista Renzo Magosso, sul settimanale *Gente*, resa dal brigadiere in congedo dei Carabinieri Dario Covolo (nome in codice *Ciondolo*) in ordine all’assassinio di Walter Tobagi, avvenuto il 28 maggio 1980.

Nella pubblicazione (del 17 giugno 2004, intitolata *Tobagi poteva essere salvato*), l’intervistato affermava di aver avuto la confidenza di Rocco Ricciardi, secondo cui vi era un piano per uccidere Tobagi; l’informatore aveva anche fatto i nomi dei possibili esecutori dell’omicidio. Il brigadiere aveva immediatamente avvertito il capitano Roberto Arlati (successivamente congedatosi), il quale gli aveva indicato di redigere un rapporto.

Sicché – ad avviso e conoscenza del Covolo – gli alti gradi dei Carabinieri sapevano del pericolo che Tobagi correva di essere ucciso già dal dicembre 1979. L’omicidio non fu prevenuto perché – secondo Nicolò Bozzo, collaboratore del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (responsabile dell’unità antiterrorismo a Milano) – questi era, in via di fatto, tagliato fuori da alcune importanti comunicazioni interne al comando dell’Arma (le dichiarazioni di Bozzo erano riprese sia nei sottotitoli de pezzo sia nel testo).

Viceversa, gli ufficiali che avevano trattato il rapporto redatto da Covolo, in epoca immediatamente successiva all’omicidio gli

ordinarono di tacere (essi si rivelarono, qualche anno dopo, appartenenti alla loggia massonica P2)¹.

Per i contenuti dell'intervista, due ufficiali dei Carabinieri (Alessandro Ruffino e Umberto Bonaventura, capitani all'epoca dei fatti, i quali avrebbero assistito all'ordine di silenzio impartito al Covolo) avevano sporto querela nei confronti di Covolo, di Magosso e del direttore responsabile di *Gente*, Umberto Brindani.

Il tribunale di Monza, con una sentenza del 20 settembre 2007, aveva condannato anche il giornalista e il direttore a una pena pecuniaria di 1000 euro ma anche al risarcimento del danno quantificato in ben 120 mila euro in favore del gen. Ruffino e 90 mila per la sorella del col. Bonaventura (nel frattempo deceduto).

Secondo le motivazioni della sentenza, il diritto di cronaca non poteva essere invocato a scriminante dell'oggettiva portata diffamatoria dell'intervista, poiché – quanto al requisito della verità – il cronista non aveva considerato che il processo per l'omicidio Tobagi era pervenuto sul punto a conclusioni diverse, specie con riguardo all'organizzazione responsabile dell'omicidio; e non aveva verificato l'attendibilità dell'intervista resagli dal Covolo. Infatti, acquisita agli atti copia del rapporto, se ne poteva evincere che esso non era affatto preciso come poteva apparire dalla pubblicazione sul settimanale. Inoltre, interrogato a dibattimento, lo stesso brigadiere Covolo aveva riconosciuto il carattere vago e generico del suo rapporto; aveva affermato – sì - di averne redatti di altri più circostanziati, ma di questi ultimi non aveva conservato copia o traccia. Inoltre, a parere del tribunale, il cronista aveva mostrato di aderire alla versione del Covolo.

Sia la corte d'appello di Milano sia la Corte di cassazione avevano confermato questo verdetto. Di qui il ricorso alla Corte EDU.

Diritto. La Prima sezione, premesso che i temi in discussione erano (e sono, *n.d.r.*) di preminente interesse nella storia d'Italia, rispetto ai quali il pubblico vanta un diritto a essere informato (v. n. 47)², ha affermato che legittimamente i querelanti potevano dolersi con il brigadiere che ha fatto le affermazioni riportate nel settimanale, per contestare

¹Su questi aspetti risultano diversi atti di sindacato ispettivo parlamentare: v. l'interpellanza a prima firma del deputato Boato, n. 1222, cui ha risposto il sottosegretario *pro tempore* ai rapporti col Parlamento, on. Venutcci l'8 luglio 2004; e l'interpellanza a prima firma della deputata Zamparutti, n. 144 del 29 settembre 2008.

² In questo senso v. ad esempio la *Grande Chambre* nel caso Coudrec e Hachette c. Francia del 10 novembre 2015.

l'eventuale falsità o parzialità delle sue dichiarazioni. Viceversa, quanto al cronista e al direttore responsabile del settimanale, l'oggetto della contesa non poteva riguardare la verità dei fatti narrati ma solo se il cronista si fosse limitato a riportare le frasi dell'intervistato, svolgendo ragionevoli verifiche sulla sua attendibilità, e non avesse operato proprie inserzioni e considerazioni offensive sulla narrazione riferita (v. 55). Lo statuto giuridico dell'intervista giornalistica è infatti diverso dalla cronaca diretta del giornalista. Da questo punto di vista, le emergenze del processo sull'omicidio Tobagi non sono di per sé decisive.

Inoltre, secondo la Corte EDU, i giudici nazionali non hanno tenuto conto che la pubblicazione sul settimanale poggiava anche su fatti narrati dal gen. Bozzo, le quali apparivano concordare con la versione del Covolo. Quanto al titolo e ai sottotitoli dell'intervista (pure ascrivibili al Magosso), la Corte europea concede che vi si potesse leggere un'inclinazione in favore dell'intervistato, ma non oltre l'ordinaria enfasi dei titoli giornalistici e comunque con sostanziale fedeltà all'originale pensiero del Covolo (v. n. 50-51).

In definitiva, l'ingerenza dello Stato italiano sul diritto di cronaca dei ricorrenti – sebbene prevista dalla legge e per scopi legittimi – si è rivelata sproporzionata, ai sensi dell'art. 10 CEDU, sia per le carenze motivazionali appena illustrate sia per la severità eccessiva delle sanzioni irrogate³.

³ In questo senso v. già *Belpietro c. Italia* del 24 settembre 2013 (ric. 43612/10).